Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2013, n. 20-5933

DGR n. 21-4844 dell' 11.12.2006 "Disposizioni attuative degli oneri aggiuntivi riferite alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita", ai sensi della L.R. 28/1999 smi e della D.C.R. n. 563-13414/99 smi . Modifiche e integrazioni.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

In attuazione delle competenze conferite alle regioni dal d.lgs. 114/1998 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*) nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore della distribuzione commerciale, è stata adottata la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*), che definisce le finalità e gli obiettivi per la promozione della competitività del sistema commerciale, per la razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo di tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, nel rispetto dell'art. 41 della Cost. e dei principi di tutela della concorrenza e del mercato nel rispetto della L. 10 ottobre 1990 n. 287.

Nello specifico l'art. 3 della l.r. 28/99, nell'individuare gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di legge, dispone che gli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali, da adottarsi con deliberazione di Consiglio regionale su proposta della Giunta, debbano contenere tutti gli elementi necessari affinché la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva favorisca, da un lato, lo sviluppo di diverse combinazioni dell'offerta compatibile per ciascun sottosistema, tenuto conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale, dall'altro lo sviluppo, la tutela ed il potenziamento del sistema distributivo commerciale locale.

Lo stesso art. 3, c. 2 lett. d) della l. r. 28/1999 come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2003 n. 37 "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28", prevede che il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita é subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento.

In attuazione delle citate disposizioni di legge la D.C.R. 563-13414/99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio", come successivamente modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, stabiliva, all'art. 15, c. 11 bis dell'allegato A, che il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato di impegno a corrispondere un onere aggiuntivo specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano e assegnava alla Giunta regionale la competenza a stabilire le modalità operative ed i parametri per il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione delle previsioni di legge.

Tenuto conto del carattere di novità della materia e della complessità a definire uno strumento operativo in attuazione delle citate disposizioni di legge, con deliberazione n. 21-4844 dell' 11.12.2006 "Disposizioni attuative degli oneri aggiuntivi riferite alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita", la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno approvare esclusivamente in via sperimentale le disposizioni attuative per il computo ed il riparto dell'onere aggiuntivo in riferimento alle sole autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita, fissando il termine della

fase di sperimentazione al 31.12.2008, successivamente prorogato fino al 31.12.2010, per effetto della DGR n. 30-12297 del 5.10.2009.

La fase sperimentale è stata accompagnata da un'azione costante di monitoraggio e valutazione dei risultati per consentire un' organica rimodulazione della metodologia nel suo complesso, nella successiva fase a regime, tenuto anche conto delle modifiche intervenute nella formulazione della legge regionale 28/1999 ad opera della L. R. 13/2011 "Disposizioni urgenti in materia di commercio" e della L. R. 15/2012 "Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28".

La materia del commercio è stata nel frattempo significativamente interessata dai processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative che, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010, hanno trovato ulteriore conferma e sviluppo nei ripetuti interventi legislativi a partire dal D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, fino al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Gli interventi normativi suddetti se, da un lato, enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata delle attività commerciali, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

In tale contesto si è reso necessario rivedere i contenuti della DCR 563/1999 e smi, per un loro completo adeguamento agli accennati principi normativi, sia sotto il profilo dell'allentamento dei vincoli di accesso all'attività che della semplificazione procedimentale.

A tale fine è stata adottata la DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 "revisione degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio", intervenuta a modificare, in adeguamento ai più recenti orientamenti normativi in materia di semplificazione e liberalizzazione, la programmazione della rete distributiva.

Con specifico riferimento alla semplificazione dei procedimenti, tale provvedimento ha, in particolare, allentato i vincoli di esercizio delle attività, attraverso un regime autorizzatorio semplificato, per alcune modifiche ritenute di minore impatto rispetto agli obiettivi della programmazione, prevedendo una revisione del procedimento di autorizzazione in termini di maggiore semplificazione. A tale fine sono state introdotte, all'art. 15 c. 7, 10 e 11 ultima parte, alcune fattispecie che afferiscono, nello specifico, ai casi di ampliamento di modica entità, di trasferimento di minore impatto territoriale ed ai casi di riduzione della superficie di vendita, assoggettate in alcuni casi a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed in altri ad autorizzazione a regime semplificato.

Sulla base delle accennate modifiche, la DGR n. 21-4844/2006, in materia di oneri aggiuntivi riferiti alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, dovrà essere oggetto di organica revisione per il completo adeguamento ai nuovi contenuti di semplificazione.

In attesa dell'intervento organico di aggiornamento della disciplina dell'onere aggiuntivo, si rende peraltro necessario procedere nell'immediato ad apportare alla DGR 21-4844/2006 alcune modifiche ed integrazioni sul punto del computo dell'onere nei casi di riduzione di superficie, fattispecie attualmente disciplinata dalla sola disposizione di cui all'art. 2, comma 7 dell'allegato A, secondo una formulazione rivelatasi, nel corso della prassi amministrativa, lacunosa e di difficoltosa interpretazione e, alla luce delle ultime accennate modifiche intervenute con la DCR 191-43016/2012, ormai inadeguata.

Risulta inoltre necessario introdurre all'art. 9 del medesimo allegato A alla suddetta deliberazione di Giunta una specifica prescrizione riferita al metodo di calcolo dell'onere nei casi di riduzione della superficie di vendita

Tutto ciò premesso;

in attuazione delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 28/99 come successivamente modificato con L.R. n. 37/03 e da ultimo con L.R. 13/2011 e delle disposizioni di cui all'art. 15 della D.C.R. n. 563-13414/99, come da ultimo modificato dalla D.C.R. n.191-43016/2012;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844/2006 "Disposizioni attuative degli oneri aggiuntivi riferite alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita" che ha fissato il termine della relativa fase di sperimentazione al 31.12.2008, successivamente prorogato al 31-12-2010 per effetto della DGR n. 30-12297/2009;

valutata la necessità, per le ragioni indicate in premessa, di intervenire nell'immediato con alcune modifiche ed integrazioni agli artt. 2 e 9 dell'allegato A alla citata DGR 21-4844/2006, sul punto specifico del computo dell'onere nei casi di riduzione della superficie di vendita, in attesa di una più organica revisione della deliberazione medesima, da effettuarsi per l'adeguamento alle ultime recenti disposizioni in materia di semplificazione e liberalizzazione assunte con la richiamata DCR n. 191- 43016/2012;

la Giunta Regionale, richiamati i contenuti e le motivazioni indicati nella premessa, unanime,

delibera

di sostituire il comma 7 dell'art. 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 21-4844/2006 recante le disposizioni attuative in materia di oneri aggiuntivi, con il seguente :

"7. Nei casi di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura di vendita già attivata, compresi i centri commerciali, classici o sequenziali l'onere non è da corrispondere. Non è previsto alcun conguaglio nel caso in cui l'onere sia stato corrisposto per la superficie originaria al momento dell'attivazione dell'esercizio per il quale è richiesta la riduzione. ";

di inserire dopo il comma 7 dell'art. 2 dell'allegato A alla DGR n. 21-4844/2006 il seguente comma:

"7. bis Nei casi di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura di vendita non ancora attivata, compresi i centri commerciali, classici o sequenziali, l'onere è da corrispondere con riferimento alla sola superficie lorda di pavimento dell'immobile derivante dalla riduzione.";

di inserire dopo il comma 2 dell'art. 9 dell'allegato A alla DGR n. 21-4844/2006 il seguente comma:

"2bis. Il comune che ha ricevuto una segnalazione certificata di inizio attività per riduzione della superficie di vendita originaria di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale grande struttura di vendita ai sensi dell'art. 15 comma 11 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i., deve trasmettere alla Regione Piemonte copia della SCIA e apposita dichiarazione nella quale siano dettagliatamente indicati i valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti al momento della presentazione della SCIA da parte del privato richiedente, al fine del ricalcolo dell'ammontare dell'onere aggiuntivo sulla base della superficie lorda di pavimento dell'immobile derivante dalla riduzione. L'ammontare dell'onere e la sua ripartizione tra i soggetti beneficiari è indicato in apposito atto dirigenziale del responsabile competente."

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)